Pubblicato il 24/09/2026

N. 07058/2026REG.PROV.COLL.
N. 02666/2026 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2666 del 2026, proposto da Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Nuoto Lucca, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in relazione alla procedura CIG A01E9B3DA1, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Frati, Maria Beatrice Pieraccini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Lucca, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) n. 2078/2025, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2026 il Cons. Gianluca Rovelli e udito l'avvocato Pieraccini;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Il Comune di Lucca ha indetto una procedura negoziata per l'affidamento in concessione triennale della piscina ubicata presso il palazzetto dello sport di via delle Tagliate. La gara è stata aggiudicata all'associazione sportiva dilettantistica Omega Sport con determinazione comunale del 22 dicembre 2023, impugnata dinanzi al TAR Toscana dall'A.S.D. Circolo Nuoto Lucca, gestore uscente dell'impianto e seconda classificata.

2. Con sentenza n. 1134 del 9 ottobre 2024 il TAR ha annullato l'aggiudicazione che era stata disposta in favore di Omega Sport.

3. Con determinazione n. 595 del 18 marzo 2025, il Comune ha revocato la procedura di affidamento a partire dalla determinazione a contrarre del luglio 2023, avuto riguardo alla mutata situazione di fatto e al venire meno dell'interesse attuale dell'amministrazione all'affidamento triennale della piscina.

4. A seguito della revoca della procedura, Omega Sport ha dichiarato di non avere ulteriore interesse a coltivare l'appello che era stato proposto nei confronti della sentenza del TAR n. 1134/2024. L'appello è stato quindi dichiarato improcedibile.

5. La determinazione n. 595/2025 è stata impugnata dal Circolo Nuoto Lucca dinanzi al TAR Toscana. Il 25 luglio 2025 sono stati notificati e depositati motivi aggiunti avverso la sopravvenuta determinazione n. 1361 del 16 giugno 2025, con la quale il Comune di Lucca, dopo l'annullamento d'ufficio della determinazione n. 595/2025, ha rinnovato la revoca della procedura di affidamento della piscina.

6. Con separato e autonomo ricorso, iscritto al n. 1620/2025 R.G., il Circolo Nuoto Lucca ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla citata sentenza n. 1134/2024, chiedendo dichiararsi la nullità della determinazione di annullamento d'ufficio della prima revoca della procedura di gara.

7. Il TAR Toscana, riuniti i due ricorsi nn. 1312/2025 e 1620/2025, con sentenza n. 2078/2025, ha così deciso: *"- quanto al giudizio n. 1312/2025 r.g., dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse le domande proposte con il ricorso introduttivo, mentre respinge l'impugnativa proposta con i motivi aggiunti e le connesse domande di risarcimento dei danni e di liquidazione dell'indennizzo ex art. 21-quinquies l. n. 241/1990, dichiarando integralmente compensate fra tutte le parti le spese di lite;- quanto al giudizio n. 1620/2025 r.g., respinge l'azione di ottemperanza e dichiara inammissibili le domande di nullità e di annullamento della determinazione n. 928/2025 condannando l'associazione ricorrente alla rifusione delle spese processuali, che liquida in euro 2.000,00, oltre agli accessori di legge"*.

8. Di tale sentenza, Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Nuoto Lucca, ha chiesto la riforma con rituale e tempestivo atto di appello affidato alle seguenti censure, così rubricate: "*Quanto alle doglianze sollevate con il ricorso R.G. n. 1312/2025 e successivi motivi aggiunti. 1) Error in procedendo e in iudicando: illegittimità/ingiustizia della sentenza n. 2078/2025 per contraddittorietà, travisamento dei fatti e dei presupposti giuridici e fattuali, carenza e irragionevolezza della motivazione; 2) Error in procedendo e in iudicando: illegittimità/ingiustizia della sentenza n. 2078/2025 per contraddittorietà, travisamento dei fatti e dei presupposti giuridici e fattuali, violazione dell'art. 2043 c.c.; 3) Error in procedendo e in iudicando: illegittimità/ingiustizia della sentenza n. 2078/2025 per contraddittorietà, travisamento dei fatti e dei presupposti giuridici e fattuali, violazione dell'art. 1337 c.c. e dell'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990; Quanto al ricorso R.G. n. 1620/2025 Error in procedendo e in iudicando: illegittimità/ingiustizia della sentenza n. 2078/2025 per ingiustizia e travisamento dei presupposti giuridici e fattuali, carenza e irragionevolezza della motivazione".*

9. Alla udienza pubblica del 18 giugno 2026 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

10. L'appellante, in sintesi, contesta le conclusioni cui è giunto il TAR, sulla base dei seguenti argomenti:

a) (primo motivo) il TAR ha riconosciuto la sussistenza di un vero e proprio vizio di legittimità nel primo provvedimento di revoca – ovvero la determina dirigenziale n. 595/2025 – in ragione dell'acclarata omessa comunicazione di avvio del procedimento, con la conseguenza che, pur ammettendo che il successivo annullamento in autotutela ha reso improcedibile il ricorso, il Comune di Lucca è virtualmente soccombente in tale giudizio per l'accoglimento delle doglianze di cui al primo motivo di ricorso;

a.1.) le successive censure, non esaminate dal TAR, vengono riproposte e sono esaminate congiuntamente a quelle sollevate con il ricorso per motivi aggiunti, proposto avverso il secondo provvedimento di revoca; quest'ultimo è infatti motivato con ragioni analoghe a quelle poste alla base del primo provvedimento, con il solo pregio di chiarire ed esplicitare meglio le medesime, fornendo all'interessato gli atti e le motivazioni necessarie a comprendere l'operato dell'Amministrazione;

a.2.) il Giudice di primo grado ricostruisce la vicenda fattuale sostenendo che "*l'impugnata determinazione comunale n. 1361/2025, oltre a richiamare le già ricordate linee di indirizzo rivisitate con la delibera di Giunta n. 118/2025, ripercorre le scelte effettuate dal Comune fin dall'approvazione del piano triennale dei lavori pubblici 2023 – 2025, con particolare riferimento alla decisione di disporre un affidamento "ponte" della piscina per il periodo settembre 2023 – settembre 2026, data ultima prevista per la consegna del cantiere del palazzetto dello sport. Come si evince dal provvedimento, la sequenza di atti e provvedimenti inerenti alla riqualificazione del palazzetto si è svolta, di fatto, in parallelo con la gara per l'affidamento della piscina, la cui aggiudicazione risale al dicembre 2023, ma che ha poi inevitabilmente risentito delle tempistiche del contenzioso promosso dal Circolo Nuoto Lucca, definito solo nel mese di aprile del 2025 con la sentenza del Consiglio di Stato che ha dichiarato improcedibile l'appello proposto avverso la sentenza n. 1134/2024, con cui il T.A.R. aveva annullato l'aggiudicazione», per concludere che: «a ben vedere, le ragioni della revoca consistono in una rivalutazione dell'interesse pubblico originario all'affidamento "ponte" della piscina, nell'ottica del Comune divenuto recessivo rispetto all'esigenza di rispettare le tempistiche dei lavori di*

riqualificazione del palazzetto dello sport. La scelta è avvalorata dall'ingente investimento pianificato dall'amministrazione resistente per il triennio 2025-2027, ed è agevolmente riconducibile alla previsione dell'art. 21-quinquies della legge n. 241/1990";

a.3.) le cose non sono andate così; nel programma triennale dei lavori pubblici 2023–2025, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 23.02.2023, erano previste sia la ristrutturazione del Palazzetto dello Sport, sia la realizzazione di una nuova piscina comunale in via delle Tagliate, dalla cui attuazione sarebbe dovuta conseguire la dismissione di quella ospitata all'interno del Palazzetto;

a.4.) la riapertura di quest'ultima piscina (dopo un periodo di chiusura dovuta al Covid e all'esecuzione di alcuni lavori di rifacimento degli spogliatoi da parte dell'Amministrazione comunale) era funzionale a consentire lo svolgimento dell'attività natatoria nel periodo necessario a realizzare la nuova piscina di via delle Tagliate, opera pubblica la cui realizzazione doveva precedere, per palmare evidenza, quella di ristrutturazione del Palasport; la volontà dell'Amministrazione comunale di completare i primi lavori in tre o, al massimo, quattro anni ha determinato il cd. affidamento ponte;

a.5.) l'interesse pubblico dell'Amministrazione è confermato, senza soluzione di continuità, nella delibera di indirizzi della Giunta comunale n. 154/2023 e nella determina a contrarre di avvio della procedura negoziata n. 11528 del 7.07.2023;

a.6.) nel provvedimento impugnato e nella sentenza di prime cure si è solo trattato e avallato l'argomento delle tempistiche e dell'urgenza di effettuare gli ingenti lavori di riqualificazione del Palazzetto dello sport che sarebbero prevalenti rispetto all'interesse pubblico originario all'affidamento "ponte" della piscina;

a.7.) tale ricostruzione è distonica rispetto all'effettivo svolgimento dei fatti, stante che, non sono le tempistiche a essersi rese prioritarie sull'affidamento ponte della piscina, ma è stata la definitiva scomparsa di quest'ultima a determinare le scelte dell'Amministrazione; e delle ragioni dell'abbandono

totale e silente dell'interesse pubblico originario non vi è traccia nei provvedimenti dell'Amministrazione;

a.8.) il TAR pare non essersi accorto di tale grave omissione motivazionale, riferendo erroneamente che "*la motivazione della revoca risulta idonea a esplicitare sia i contenuti e la consistenza dell'interesse pubblico perseguito, sia le ragioni della sua prevalenza sugli altri interessi pubblici e privati antagonisti ….., senza che la tutela dell'affidamento della ricorrente possa spingersi fino al punto di costringere il Comune a modificare la programmazione dei lavori che, nelle more della procedura di scelta del concessionario della piscina, si è consolidata in forza di un susseguirsi coordinato di scelte amministrative contrarie alla prosecuzione dell'attività natatoria*";

a.9.) tuttavia non è stata modificata la programmazione dei lavori, né le scelte effettuate sono state ostative alla prosecuzione dell'attività natatoria, bensì è stato letteralmente soppresso senza darne conto alcuno l'originario interesse pubblico, per soddisfare il quale era stata attivata la procedura negoziata più volte richiamata;

a.10.) è vero che l'Asd Circolo Nuoto Lucca "*non si spinge al punto di affermare che… il Comune di Lucca non avrebbe potuto revocare gli atti della procedura di affidamento*", essendo pacifica la sussistenza di tale potere che, però, per essere legittimo deve essere, altrettanto pacificamente motivato con puntualità e trasparenza, rivelando "*l'esatta portata dell'interesse pubblico alla base dell'esercizio del potere di secondo grado*" (T.A.R. Sicilia, Palermo, 6.03.2026, n. 578) e fornendo una "*assoluta rappresentazione, in qualunque fase, delle motivazioni che ne determinano l'operato e ciò ancor più laddove viene messa nel nulla una procedura avviata dalla medesima Amministrazione*" (T.A.R. Sicilia, Catania, 7.11.2024, n. 3683; inoltre Consiglio di Stato, 19.05.2016, n. 2095);

a.11.) è da contestare l'affermazione contenuta nella determina di revoca n. 1361/2025 secondo cui "*nella memoria presentata, l'Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Nuoto Lucca non ha proposto alcuna rimodulazione del PEF per la concessione in parola che dimostrasse la possibilità di procedere con l'affidamento della concessione della piscina in coerenza con le tempistiche di realizzazione dell'intervento di*

"Riqualificazione e potenziamento del Palasport di via delle Tagliate Mediante Sostituzione Edilizia", affermazione peraltro avallata come fondata dal Collegio di primo grado; non si comprende quale modifica del PEF avrebbe potuto proporre l'appellante considerato che il quadro in cui si collocava l'azione amministrativa era completamente saltato ed era stata decisa l'eliminazione della piscina dal novero delle opere pubbliche;

a.12.) l'Amministrazione non realizza più la piscina, non ne dà conto alcuno, sostiene di avviare i lavori per di riqualificazione e potenziamento del Palazzetto dello sport all'interno del quale è posta la medesima piscina, per il mese di settembre 2026 e, al contempo, addossa al Circolo Nuoto Lucca di non aver presentato alcun PEF per la gestione della piscina;

a.13.) da contestare è l'affermazione contenuta nel medesimo provvedimento circa la perfetta consapevolezza che avrebbe dovuto avere l'Associazione sportiva del fatto che "*il prolungarsi dei tempi del contenzioso dalla stessa instaurato poteva essere tale da pregiudicare la possibilità di procedere con l'"affidamento c.d. ponte*";

a.14.) la motivazione del provvedimento di revoca non solo non estrinseca "*l'esatta portata dell'interesse pubblico alla base dell'esercizio del potere di secondo grado*", ma fornisce anche elementi inveritieri e svianti; così come è insussistente la comparazione con l'interesse privato;

a.15.) la revoca disposta dal Comune di Lucca - sia con il primo che con il secondo provvedimento – è illegittima non recando una motivazione idonea, puntuale, adeguata, onesta e trasparente delle ragioni che ne sono alla base;

a.16.) il nuovo provvedimento di revoca è illegittimo anche per non aver consentito una partecipazione procedimentale effettiva all'attuale appellante e le ragioni spese dal TAR per respingere la relativa doglianza (n. 1 del ricorso per motivi aggiunti) sono inconsistenti e contraddittorie;

a.17.) in primo luogo, infatti, non vi è alcuna descrizione "*in maniera analitica delle scelte successivamente operate dal Comune di Lucca"*; secondariamente il giudice di prime cure afferma, da una parte (punto 3.2.1), che "*la riapertura provvisoria della piscina non sarebbe neppure ipotizzabile, giacché gli investimenti previsti nel piano*

economico-finanziario (P.E.F.) a suo tempo presentato dal Circolo Nuoto richiederebbero di essere ammortizzati in un arco di almeno tre anni, periodo di tempo incompatibile con il previsto avvio dei lavori di riqualificazione del palazzetto (settembre 2026)", ma, dall'altra, condivide l'affermazione dell'Amministrazione secondo cui l'Associazione avrebbe mancato dal presentare un P.E.F. alternativo, motivando puntualmente, quindi, sulle osservazioni presentate dal privato;

a.18.) relativamente a queste ultime, si afferma che si tratta di "*puntuali osservazioni all'operato del Comune, mettendone in discussione le scelte*…" e poche righe dopo che "*dette censure finiscono per risultare inammissibilmente generiche*";

a.19.) la verità è che:

- il 4 giugno 2025 il Comune di Lucca ha comunicato l'avvio del procedimento volto alla revoca della procedura di gara, richiamando una cospicua documentazione e assegnando un termine di dieci giorni per la partecipazione procedimentale;

- il giorno successivo, il Circolo Nuoto domandava l'accesso ai documenti e la sospensione del termine fino all'acquisizione degli stessi;

- il 6 giugno 2025 pervenivano gli atti richiesti (ovvero 41 files, tra documentazione amministrativa, tecnica ed elaborati grafici), respingendo la richiesta di proroga del termine per la presentazione di memorie;

- queste ultime venivano presentate (necessariamente) sabato 14 giugno 2025 alle ore 12.35 e lunedì 16 giugno 2025 alle 11.08 veniva notificato il nuovo provvedimento di revoca, gravato con il ricorso per motivi aggiunti;

a.20.) la partecipazione procedimentale all'Asd Circolo Nuoto Lucca è consistita in un adempimento solo formale;

b) (secondo motivo di appello) dalla illegittimità del provvedimento di revoca discende la fondatezza della domanda risarcitoria avanzata dal Circolo Nuoto Lucca, essendo ampiamente comprovato e, comunque, *in re ipsa* l'integrazione del necessario coefficiente di colpevolezza della P.A.; così come è certa la spettanza del bene della vita in capo al Circolo Nuoto Lucca, stante il chiaro tenore della sentenza del TAR Toscana n. 1134/2024, passata in giudicato

("*all'esito delle verifiche riservate all'amministrazione comunale potrà subentrare il Circolo Nuoto Lucca*"), confermata con la sentenza impugnata, ove si afferma "*che la sentenza n. 1134/2024 del T.A.R. Toscana, nell'annullare l'aggiudicazione disposta in favore dell'associazione Omega Sport, espressamente identifica il Circolo Nuoto Lucca come soggetto destinato a subentrare nell'aggiudicazione e, in quanto tale, ne fa il titolare di una posizione differenziata e qualificata di affidamento contraria alla revoca*";

b.1.) anche nella denegata ipotesi in cui la revoca fosse ritenuta legittima, al Circolo Nuoto Lucca spetta il risarcimento del danno da mancata aggiudicazione, con l'ulteriore vantaggio che, in tal caso, "*la relativa imputazione opera in termini obiettivi, che prescindono dalla colpa della stazione appaltante, in quanto – in conformità alle indicazioni di matrice eurounitaria – la responsabilità assume, nella materia de qua, una coloritura funzionale compensativo-surrogatoria a fronte della impossibilità di conseguire l'aggiudicazione del contratto*" (Consiglio di Stato, 2.01.2024, n. 26 e 16.03.2026, n. 2143);

b.2.) all'appellante spetta dunque il lucro cessante che si identifica con il cosiddetto interesse positivo e che ricomprende il mancato profitto, cioè l'utile effettivo che l'impresa avrebbe ricavato in base all'offerta dalla esecuzione del contratto, e il danno curriculare derivante dall'impossibilità di arricchimento professionale, con conseguente potenziale perdita di competitività in relazione a future occasioni contrattuali; la perdita di guadagni connessi all'aggiudicazione è derivata dal provvedimento di aggiudicazione adottato a favore di Omega Sport, risultato illegittimo; se l'amministrazione avesse correttamente aggiudicato il servizio al Circolo Nuoto Lucca, quest'ultimo avrebbe potuto gestire il medesimo servizio per i tre anni previsti dal bando;

c) (terzo motivo di appello) quanto alla responsabilità precontrattuale in cui è incorsa l'Amministrazione, il Giudice di prime cure l'ha acclarata, così come ha riconosciuto l'obbligo in capo alla medesima di corrispondere l'indennizzo previsto dall'art. 21 *quinquies* della legge n. 241/1990;

c.1.) il Giudice ha ritenuto, erroneamente, che l'appellante abbia omesso di provare il pregiudizio subito, consistente, come noto, nell'interesse negativo,

coincidente con le spese inutilmente sopportate per partecipare alla procedura di affidamento e nella perdita di occasioni di guadagno alternativo;

c.2.) tale decisione è frutto di una omessa considerazione delle allegazioni documentali del Circolo Nuoto Lucca, il quale ha:

- prodotto n. 4 fatture, con relative distinte di versamento, dell'Ing. Pietro Casali, il quale ha reso la propria assistenza e consulenza per la difesa del Circolo nel giudizio innanzi al TAR Toscana, per un totale di 7.750,00 €; stante che 3 delle 4 fatture riportano nell'oggetto prestazioni promiscue, esse vengono ridotte alla metà, domandando dunque un risarcimento, a tale titolo, di 5.000,00€, oltre 4% per Inarcassa, per un totale di 5.200,00 €;

- inutilmente sostenuto gli oneri per la difesa dinanzi al Consiglio di Stato, giudizio che, se l'Amministrazione avesse agito con correttezza, trasparenza e lealtà, non sarebbe stato ragionevolmente proposto dall'Asd Omega Sport (che, infatti, ha dichiarato il proprio sopraggiunto difetto di interesse all'esito del procedimento di revoca opposto dall'Amministrazione) e, sicuramente, non dal Circolo Nuoto Lucca; le spese ammontano a tale titolo a € 6.000,00 per contributo unificato e a € 3.000,00, oltre occorrende per onorari professionali (a titolo di acconto, residuando il calcolo del saldo) per un totale di € 9.808,40; a ciò deve aggiungersi la fattura n. 22/2025 per il saldo del contenzioso dinanzi al Consiglio di Stato e di acconto nel presente ricorso pari a € 6.530,00 e la fattura n. 24/2025 per integrazione del contributo unificato e ricorso in ottemperanza, pari a € 4.722,80;

c.3.) per quanto concerne la perdita di *chance* derivante dalla mancata partecipazione alla procedura di affidamento della piscina comunale di Massarosa, il Giudice omette di valutare il danno in via equitativa pretendendo, anche per questo tipo di valutazione, la necessità di allegazioni documentali, che pur c'erano dal momento che sono stati prodotti i docc. 26-28 da cui emerge un valore della gestione della piscina di Massarosa pari a € 2.905.282,50;

c.4.) tutte le allegazioni prodotte sono valse a provare anche l'interesse negativo correlato alla richiesta di indennizzo ex art. 21 *quinquies* della legge n. 241/1990, la cui domanda è stata avanzata in via ulteriormente subordinata e parimenti illegittimamente respinta dal Giudice di primo grado;

d) (quarto motivo di appello) il contenzioso è stato proposto dopo che era trascorso un mese esatto dall'atto (ovvero, la determinazione n. 928 in data 29.04.2025) con il quale il Comune di Lucca aveva annullato in autotutela la prima determina di revoca, senza più emettere alcun provvedimento, né tantomeno dando esecuzione alla sentenza n. 1134/2024; tale ulteriore dilazione temporale si aggiungeva ai precedenti otto mesi di inerzia rispetto ai disposti della medesima sentenza;

d.1.) inoltre la determina n. 928/2025 costituiva una chiara elusione del giudicato laddove affermava che: "*anche in ragione del permanere dell'impegno attivo dell'Amministrazione comunale rivolto allo sviluppo sul proprio territorio di società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportive, discipline sportive associate a federazioni sportive nazionali, si ritiene opportuno che le determinazioni da assumere in merito alla procedura negoziata in oggetto siano precedute dall'inoltro all'Associazione Sportiva Dilettantistica CIRCOLO NUOTO LUCCA e a ASD Omega Sport della comunicazione di cui sopra al fine di ponderare l'interesse pubblico in un quadro complessivo dei rispettivi interessi*";

d.2.) l'indefinito contemperamento di interessi cui dichiarava di aspirare l'Amministrazione risultava in netto contrasto con il giudicato formatosi sulla sentenza n. 1334/2024, costituendone, anzi, la sua chiara violazione o elusione; e, in ossequio ai termini decadenziali del rito appalti, il decorso di 30 giorni ne imponeva la contestazione in sede giudiziale;

d.3.) inoltre, contrariamente a quanto ritiene il TAR, la determina n. 928/2025 aveva, sì, un "*contenuto dispositivo favorevole alla ricorrente*", ma le "*espressioni contenute nel corpo della motivazione del provvedimento*" non possono essere ritenute irrilevanti, compromettendo la spettanza del bene della vita per l'appellante, come poi ha ricevuto puntuale conferma con i successivi provvedimenti.

11. Le censure, così sintetizzate, possono a questo punto essere esaminate. Esse sono infondate.

12. È noto che nelle procedure ad evidenza pubblica non è precluso all'amministrazione di procedere alla revoca in presenza di un interesse pubblico individuato in concreto, del quale si è dato atto nella motivazione del provvedimento di autotutela, alla stregua dei principi generali dell'ordinamento giuridico, i quali, oltre che espressamente codificati dall'art. 21 *quinquies*, l. n. 241 del 1990, trovano fondamento negli stessi principi costituzionali predicati dall'art. 97 Cost., ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa; l'esercizio di tale potere non è subordinato al ricorrere di ipotesi tipiche, tassativamente predeterminate dal legislatore, ma è rimesso alla valutazione ampiamente discrezionale dell'amministrazione (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 14 luglio 2022, n. 5991).

12.1. La lunga e dettagliata ricostruzione in fatto dell'appellante non scalfisce l'impianto motivazionale della sentenza impugnata che resiste saldamente alle critiche mosse.

12.2. Non c'è alcuna omissione motivazionale e, anzi, il punto 3.2.1. della sentenza impugnata dà conto in modo assai esaustivo (e rispondente agli atti di causa) dei motivi alla base del procedimento di revoca. È, in particolare, da condividere, il passaggio motivazionale della sentenza impugnata in cui si legge: *"(...) la motivazione della revoca risulta idonea a esplicitare sia i contenuti e la consistenza dell'interesse pubblico perseguito, sia le ragioni della sua prevalenza sugli altri interessi pubblici e privati antagonisti*".

12.3. Va peraltro ricordato che la revoca degli atti di una gara precedentemente indetta in conseguenza del mutamento della situazione di fatto esistente, laddove rechi una motivazione convincente nella esplicitazione delle ragioni sottese al ritiro dell'atto in autotutela, non può essere sindacata dal giudice amministrativo fino al punto di verificare l'opportunità di una tale scelta. Ed è quello che pretende nella sostanza l'appellante il cui argomentare

è tutto volto a mettere in discussione valutazioni di opportunità svolte dall'amministrazione.

12.4. Tutte le considerazioni esposte nel primo motivo di appello si risolvono nel fornire una ricostruzione dei fatti basata su opinioni del tutto personali dell'appellante. Va ricordato che sono inammissibili censure formulate in modo tale da domandare al giudice un vero e proprio sindacato di tipo sostitutivo sulle valutazioni effettuate dall'amministrazione, peraltro, tutte fondate non sulla rappresentazione di circostanze di fatto bensì sulla personale interpretazione che di quei fatti fornisce il ricorrente. Come noto, i fatti non hanno significato e, se mai l'hanno, certo non l'hanno nello stesso senso in cui hanno significato i testi di legge. Interpretare un fatto significa essenzialmente congetturare una spiegazione causale di un evento (Consiglio di Stato, Sez. V, 25 settembre 2024, n. 7799).

12.5. È una opinione dell'appellante che la motivazione del provvedimento di revoca fornirebbe elementi inveritieri e svianti. Così come è una opinione dell'appellante che il nuovo provvedimento di revoca è illegittimo anche per non aver consentito una partecipazione procedimentale effettiva.

13. Anche secondo, terzo e quarto motivo di appello sono infondati. Anche in questo caso le statuizioni del primo Giudice sono da condividere. In effetti, "*Non è peraltro necessario approfondire il tema della condotta tenuta dal Comune, mancando la prova di un pregiudizio che consenta di ritenere perfezionata la fattispecie risarcitoria*".

13.1. La motivazione della sentenza impugnata è corretta in tutte le sue parti tenuto conto che:

a) è vero che il Circolo Nuoto non ha dato prova né del danno emergente, non essendo stato neppure allegato l'ammontare delle spese sostenute per la partecipazione alla gara (il che esclude anche la spettanza dell'indennizzo), né del lucro cessante;

b) è vero che dal novero dei danni risarcibili esulano le spese processuali sostenute dalla ricorrente per impugnare dinanzi al T.A.R. l'aggiudicazione

della piscina e, successivamente, per difendersi nell'appello proposto da Omega Sport, trattandosi di spese che trovano la propria regolazione esclusivamente ad opera delle sentenze che hanno definito quel contenzioso;

c) è altrettanto vero che, quanto ai danni da mancata aggiudicazione, incluso il danno curriculare, il relativo risarcimento implica l'illegittimità della revoca dell'aggiudicazione, che qui è invece da escludere.

13.2. In ordine all'indennizzo va ricordato che la richiesta ex art. 21 *quinquies*, l. 7 agosto 1990, n. 241 deve essere limitata alle spese inutilmente sopportate per partecipare alla gara, con esclusione di qualsiasi altro pregiudizio lamentato dalla parte interessata, e ciò perché l'indennizzo suddetto costituisce un rimedio posto a protezione di interessi lesi da atti legittimi, sicché con esso non possono essere reintegrate tutte le conseguenze patrimoniali negative risentite dai destinatari, come invece avviene nel risarcimento del danno per fatti che l'ordinamento giuridico riprova (Consiglio di Stato sez. V, 5 maggio 2016, n. 1797). In questo caso, a ben vedere, non c'è alcuna prova effettiva, al di là delle spese di giudizio che, come correttamente osserva il TAR, sono state regolate dal Giudice.

14. Per le ragioni esposte l'appello va respinto e, per l'effetto, la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana n. 2078/2025 è confermata.

Nulla per le spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2026 con l'intervento dei magistrati:

Diego Sabatino, Presidente

Valerio Perotti, Consigliere

Sara Raffaella Molinaro, Consigliere

Elena Quadri, Consigliere

Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Gianluca Rovelli	**Diego Sabatino**

IL SEGRETARIO